

REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU  
AREE PUBBLICHE.

**MERCATI**  
**POSTEGGI FUORI MERCATO**  
**MERCATO COPERTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 110 del 27.7.2022

+

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I

#### PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1 - Oggetto e vigilanza

1. Il presente Regolamento disciplina il commercio su area pubblica esercitato nel Comune di Aosta in forza ed in esecuzione del dettato normativo del Titolo X del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 "*Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche"*, dei Regolamenti comunali di Polizia Urbana, d'Igiene e Sanità".
2. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento è affidata alla Polizia locale.

##### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:

- per "attività di tipo A", l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio;
- per "attività di tipo B", l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante;
- per "area pubblica", strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- per "concessione di posteggio", l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
- per "posteggio fuori mercato", un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;
- per "settori merceologici", il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998;
- per "requisiti soggettivi", i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e s.m.i.;
- per "imprenditori agricoli", i soggetti in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 4 del d.lgs. 228/2001 e s.m.i.;
- per "mercato", l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per "presenza in un mercato": il numero delle volte in cui un operatore si è presentato al mercato per la spunta, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;

- per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede alla verifica dei precari dotati della idonea struttura di vendita presenti al mercato e all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi;
- per orario di vendita: si intende l'orario entro il quale e fino al quale i banchi di vendita devono essere aperti e funzionanti, con l'attrezzatura idonea a svolgere l'attività, con la merce esposta e debitamente prezzata, la cassa funzionante e l'operatore presente, tali prescrizioni non si applicano nel caso di maltempo come previsto all'art. 13.

## **CAPO II**

### **TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 3 – Rilascio del titolo abilitativo**

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto al possesso di titolo abilitativo che ne legittimi lo svolgimento.
2. Qualsiasi comunicazione tra il Comune e il soggetto interessato ad esercitare l'attività con titolo abilitativo di cui ai Titoli seguenti dovrà avvenire esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo indicato dall'operatore.

## **CAPO III**

### **TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 4 – Rilascio del titolo abilitativo di Tipo A**

1. Per l'esercizio dell'attività di tipo A, è necessario il possesso del titolo abilitativo rilasciato dal Comune in cui il posteggio si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinto titolo abilitativo.
2. Il rilascio del titolo abilitativo comporta il contestuale rilascio della concessione di posteggio che non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni.
3. Il titolo abilitativo per l'attività di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
  - a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;
  - b) la vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi;
  - c) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati.
4. La procedura di rilascio delle autorizzazioni amministrative è disciplinata dall'articolo 6, della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza ed ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle domande, nel Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati devono trasmettere, tramite PEC l'apposito modello tipo a disposizione sul sito [www.celva.it/fines](http://www.celva.it/fines) (Richiesta per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A mediante l'uso di posteggio) . Le domande pervenute al Comune oltre il termine prescritto sono rigettate e non danno luogo ad

alcuna priorità in caso di successiva riproposizione. L'esito del procedimento è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni.

6. Il rilascio del titolo abilitativo a coloro che risultano essere o essere stati titolari di posteggio è subordinato alla regolarità dei precedenti pagamenti dovuti a qualsiasi titolo per l'occupazione, anche per le somme già iscritte a ruolo. L'eventuale regolarizzazione dei pagamenti dovrà avvenire prima della presentazione della domanda.
7. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni. Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 6 della l.r. 20/1999, il Comune, nel caso di pluralità di domande concorrenti, esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia il titolo abilitativo all'esercizio di attività di tipo A e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri di selezione che saranno ritenuti adottabili a livello nazionale per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatti propri dalla Regione con idoneo apposito provvedimento.

#### **Art. 5 – Assegnazione del Posteggio**

1. Al fine di assegnare i posteggi sarà stilata una graduatoria che verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ente, all'albo pretorio oltre che presso le aree mercatali per 15 giorni. Gli operatori potranno presentare osservazioni e proposte di modifica all'Ufficio Commercio comunale che si pronuncerà nei successivi 15 giorni. Nel caso di accoglimento delle istanze la graduatoria corretta sarà pubblicata per ulteriori 15 giorni sul sito internet istituzionale dell'ente (all'albo pretorio) oltre che presso le aree mercatali. Successivamente a detti termini si procederà all'assegnazione dei posteggi con scelta degli interessati in base all'ordine di graduatoria nell'ambito dei relativi settori. Gli operatori dovranno decidere immediatamente, pena la retrocessione all'ultimo posto in graduatoria.

#### **Art. 6 – Revoca del Posteggio**

1. Per motivi rilevanti di interesse pubblico il Comune può disporre la cessazione della concessione senza oneri per il Comune stesso e con diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente, salvo nel caso di spostamento di fiere e di mercati.

#### **Art. 7 – Miglioria nel Posteggio assegnato**

1. I venditori abituali, al fine di migliorare la loro posizione, possono presentare domanda al competente ufficio onde ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendessero vacanti nel mercato.
2. Il Comune potrà, quindi, sulla base di istanze in tal senso o d'ufficio predisporre l'avviso per l'assegnazione in migliororia dei posti disponibili che sarà pubblicato all'Albo pretorio ed esposto nell'apposita bacheca all'interno del mercato per 10 giorni.
3. E' consentito il semplice scambio di posteggio tra due o più operatori, mediante comunicazione congiunta degli stessi tramite PEC al Comune, il quale provvederà alla riassegnazione dei rispettivi posteggi e rilascio della nuova concessione.

#### **Art. 8 – Subingresso in Titoli di Tipo A**

1. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo A, a causa del trasferimento della proprietà dell'azienda o della sua gestione per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla

presentazione della SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007 al Comune in cui ha sede il posteggio, attraverso la trasmissione tramite PEC dell'apposito modello tipo a disposizione sul sito [www.celva.it/fines](http://www.celva.it/fines) (Segnalazione certificata di inizio attività di subingresso - commercio su aree pubbliche). In tali casi, il subentrante può continuare ad esercitare l'attività del dante causa (sempre che in possesso della regolarità fiscale e del VARA di cui al successivo art. 12) in attesa della concessione di suolo pubblico, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante medesimo dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti morali, l'erede subentrante che non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa in attesa dell'acquisizione del possesso dei requisiti stessi (sempre che in possesso della regolarità fiscale e del VARA di cui al successivo art. 12), da dimostrare entro un anno dalla data del subingresso, salvo proroga per casi comprovati di forza maggiore.
3. Nei casi di cui al comma 1, i titoli di priorità acquisiti dal cedente, ivi compresi quelli acquisiti dal proprio dante causa, si trasferiscono al cessionario.
4. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio, nell'ambito di un mercato a cadenza giornaliera.

#### **Art. 9 – Venditori occasionali**

1. Sono definiti venditori occasionali coloro che, pur essendo in possesso di titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di cui al presente Titolo non sono assegnatari di posteggio in via continuativa. Costoro potranno svolgere la loro attività nei posteggi che giornalmente risulteranno non occupati dai legittimi titolari attraverso il meccanismo della spunta.

#### **Art. 10 – Assegnazione giornaliera dei posti vacanti**

1. Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dall'operatore titolare della concessione nel mercato, si applica il criterio del maggior numero di presenze dell'operatore che partecipa alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. Ai fini di cui al comma 1, per presenza s'intende il numero di volte che l'operatore ha partecipato alle spunte indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Soltanto per quel che concerne le presenze non effettive la rilevazione deve intendersi iniziata dalla data del 5 luglio 2012.
3. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita dal Comune competente. A parità di presenze si procederà all'assegnazione in relazione all'anzianità di iscrizione al registro imprese dell'intestatario del titolo abilitativo.
4. La graduatoria, per ogni mercato e per settore merceologico, degli aventi diritto all'assegnazione giornaliera dei posti vacanti è aggiornata settimanalmente dall'ufficio di Polizia Locale e approvata annualmente con provvedimento dirigenziale. I commercianti su area pubblica che non hanno il posto assegnato non possono entrare nell'area di mercato senza il benestare degli Agenti preposti. Durante l'assegnazione, i venditori occasionali che sono assenti nel momento del loro turno, perdono il diritto di prelazione. Sono fatte salve le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Nel caso in cui, al termine della spunta, risultino ancora disponibili dei posteggi, l'Operatore di Polizia Locale incaricato della gestione del mercato comunale può consentire lo spostamento dei titolari di concessione nei suddetti posti liberi. In merito alla possibilità ed alla

modalità degli spostamenti deciderà l'Operatore della Polizia Locale al fine di concentrare i posteggi e garantire così una migliore fruizione del mercato in totale sicurezza.

6. Decadono dalla graduatoria i soggetti il cui titolo abilitativo sia stato revocato o abbiano rinunciato o non abbiano partecipato come spuntisti ad alcuna operazione di assegnazione temporanea di posteggio per TRE anni consecutivi, calcolato dall'ultima presenza, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza giustificati nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 comma 1 lettera d) del presente regolamento.

#### **CAPO IV**

### **TITOLO ABILITATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIPO B**

#### **Art. 11 – Rilascio del Titolo abilitativo di Tipo B**

1. Per l'esercizio dell'attività di tipo B, commercio su area pubblica in forma itinerante, annuale o stagionale, è necessaria la presentazione della SCIA, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007 al Comune nel quale si intende avviare l'attività, attraverso la trasmissione tramite PEC dell'apposito modello tipo a disposizione sul sito [www.celva.it/fines](http://www.celva.it/fines) (Segnalazione certificata di inizio attività per il commercio su area pubblica in forma itinerante).
2. Il titolo abilitativo per l'attività di tipo B, oltre all'esercizio dell'attività in forma itinerante, consente:
  - a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;
  - b) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati nazionali;
  - c) la vendita al domicilio del consumatore, come definito all'articolo 28, comma 4, del d.lgs. 114/1998, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela ivi compresa l'attività strettamente necessaria alla preparazione ed all'esposizione della merce, fatto salvo quanto previsto da altre normative di settore ed in particolare dal Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e dal Codice della Strada.
4. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo B, a causa del trasferimento della proprietà dell'azienda o della sua gestione, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007 al Comune nel quale si intende avviare l'attività, attraverso la trasmissione tramite PEC dell'apposito modello tipo a disposizione sul sito [www.celva.it/fines](http://www.celva.it/fines) (Segnalazione certificata di inizio attività di subingresso - commercio su aree pubbliche) In tali casi, si applica quanto disposto all'articolo 12, commi 1, 2 e 3.

#### **CAPO V**

### **VERIFICA ANNUALE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E FISCALE**

#### **Art. 12 – Disciplina del VARA VdA**

1. L'efficacia dei titoli abilitativi all'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 8 della L.R. 2 agosto 1999, n. 20, è annualmente subordinata alla verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come sostituito con le semplificazioni previste dell'art. 4 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, o di altro certificato di regolarità contributiva rilasciato dagli enti preposti, nonché alla verifica della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita al penultimo anno d'imposta, secondo le modalità e scadenze stabilite negli articoli successivi.
2. Il titolo abilitativo all'esercizio è, in ogni caso, ritenuto valido anche per gli operatori che hanno ottenuto dagli enti preposti la rateizzazione del debito contributivo. La presentazione o l'esibizione della sola richiesta di rateizzazione non costituiscono presupposto valido per l'efficacia del titolo abilitativo o per assegnare temporaneamente il posteggio vacante nel caso della cosiddetta "spunta".
3. Il Comune, accertata la sussistenza e la regolarità della documentazione previdenziale, assicurativa e fiscale acquisita d'ufficio:
  - a. rilascia a tutte le imprese che esercitino o richiedano di esercitare l'attività di commercio su area pubblica ai sensi della L.R. 20/1999, nonché a tutti gli altri soggetti che esercitino o richiedano di esercitare la stessa attività, apposito "Modello VARA – VdA: Attestazione di verifica annuale di regolarità contributiva e fiscale per il commercio su area pubblica", conforme al modello predisposto dalla struttura regionale competente in materia di commercio;
  - b. contestualmente provvede, per il primo anno, alla validazione del VARA – VdA con scadenza alla data del 30 maggio dell'anno successivo.
4. L'operatore commerciale, ogni anno successivo a quello del rilascio e della prima validazione del VARA – VdA, ai sensi del comma 3, presenta al Comune, a decorrere dalla data del 2 maggio, il VARA – VdA medesimo per la validazione annuale.
5. In caso di accertamento di irregolarità contributiva e/o fiscale, si applicano le disposizioni di cui alle vigenti deliberazioni della giunta regionale.
6. In caso di regolarizzazione tempestiva della posizione contributiva e/o fiscale, il Comune rende nuovamente efficace il titolo abilitativo ed è tenuto a rilasciare e a validare il VARA – VdA.
7. Il VARA – VdA, regolarmente validato, deve essere conservato in originale oppure in copia conforme dall'operatore unitamente al titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività del commercio su area pubblica, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, e dovrà essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza ai fini di ogni accertamento amministrativo.
8. L'esibizione del VARA – VdA, regolarmente validato, o di attestazione equipollente rilasciata da un Comune di altra regione del territorio statale o da altro Stato membro dell'Unione europea, è parimenti richiesta nel caso di partecipazione all'attribuzione dei posteggi vacanti, cosiddetta "spunta", su qualsiasi delle tipologie mercatali previste dalla L.R. 20/1999.
9. Nel caso di subingresso, qualora venga riscontrata un'irregolarità contributiva e/o fiscale in capo al cedente, il Comune dispone la sospensione del titolo abilitativo in capo al cessionario fino alla data di accertata regolarizzazione della posizione contributiva e/o fiscale del cedente medesimo.
10. Si rinvia alle norme dettate dalla struttura regionale competente in materia di commercio per qualsiasi altra disposizione in materia di VARA – VdA.

**CAPO VI**  
**CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'**

**Art. 13 – Cessazione dell'attività**

1. Il Comune dispone la cessazione dell'attività di commercio su area pubblica:

- b.a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
- b.b) in caso di assegnazione di nuovo posteggio, qualora l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
- b.c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non riprenda entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
- b.d) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o per oltre un terzo del periodo previsto in caso di abilitazioni stagionali, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza oppure ferie per un massimo di quarantacinque giorni di calendario (oppure per un numero di giorni che rappresenti non oltre 1/3 dei giorni di mercato se stagionale) anche non consecutivi, previa comunicazione scritta dell'operatore interessato al Comune, da trasmettere almeno dieci giorni prima della data di inizio del periodo di ferie;
- b.e) le comunicazioni delle ferie e i giustificativi delle assenze dovranno essere trasmessi al Comune esclusivamente via pec;
- b.f) non saranno inoltre considerate assenze ai fini dell'art. 13 comma 1 lettera d) le giornate in cui le aree destinate allo svolgimento del mercato saranno dichiarate impraticabili per eventi atmosferici eccezionali, su disposizione del Comando della Polizia Locale;
- b.g) qualora vi siano rilevanti motivi di interesse pubblico il provvedimento di cessazione comporta il diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente, salvo nel caso di spostamento di fiere o mercati;
- b.h) nei casi in cui l'attività sia esercitata senza aver presentato la SCIA ove richiesto;
- b.i) nei casi di mancata regolarizzazione o in caso di regolarizzazione non tempestiva del VARA-VdA secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale.

2. Nei casi di cessazione dell'attività previsti dal comma 1, lettere b), c) e d) il Comune, per gravi e comprovati motivi indicati dal soggetto richiedente, può disporre la sospensione del provvedimento di cessazione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Laddove sia stata accertata una irregolarità nel VARA-VdA o in titolo equipollente non potranno essere considerati esimenti ai sensi della lettera d) del comma 1 i periodi di malattia, di gravidanza o di ferie coincidenti con tale irregolarità, nonché i periodi di sospensione dell'attività disposti ai sensi dell'articolo 14.

**Art. 14 – Sospensione dell'attività**



1. Il titolo abilitativo è sospeso dal Comune nei casi previsti dall'articolo 9 quater, comma 4, della legge regionale 20/1999 a chiunque sia stato assoggettato a sanzione per violazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche per un periodo massimo di 20 giorni, da definirsi sulla base della gravità della violazione. In caso di reiterazione della medesima violazione nell'arco temporale di 1 anno solare viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo di 30 giorni.

Il titolo abilitativo è altresì sospeso nel caso di accertamento di un'irregolarità contributiva e/o fiscale (ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 268 del 26.02.2016) e/o di mancato pagamento del Canone mercatale (ai sensi del "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*").

2. La sospensione è disposta dal Comune con provvedimento distinto dall'irrogazione della sanzione amministrativa.
3. Il Comune, laddove competente al rilascio o al ricevimento del titolo abilitativo, nel caso in cui accerti un'irregolarità contributiva e/o fiscale, dispone la sospensione del titolo abilitativo medesimo, o del procedimento per il suo rilascio, fino alla data di accertata regolarizzazione della posizione contributiva e/o fiscale dell'operatore.
4. Per le attività di tipo A, le assenze derivanti dalla sospensione disposta ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, sono computate come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'eventuale provvedimento di cessazione dell'attività di commercio su area pubblica previsto dall'art. 12.
5. Per le attività di tipo B, l'operatore è tenuto a regolarizzare la propria posizione contributiva e/o fiscale entro il termine di 6 mesi dalla data del provvedimento di sospensione, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità.
6. In caso di regolarizzazione tempestiva della posizione contributiva e/o fiscale, il Comune rende nuovamente efficace il titolo abilitativo ed è tenuto a rilasciare e a validare il VARA – VdA.
7. Una volta avviato il procedimento teso alla sospensione dell'attività non potranno essere presentati né domanda di ferie, né certificati attestanti malattia e/o gravidanza.
8. Nel caso di subingresso, qualora venga riscontrata un'irregolarità contributiva e/o fiscale in capo al cedente, il Comune dispone la sospensione del titolo abilitativo in capo al cessionario fino alla data di accertata regolarizzazione della posizione contributiva e/o fiscale del cedente medesimo.

## TITOLO II

### MERCATI SU AREA PUBBLICA

#### CAPO I

#### ZONE DI MERCATO E DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE

##### **Art. 15 – Istituzione, spostamento, riduzione e soppressione dei mercati**

1. L'organo comunale competente, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 e del capo III della legge regionale 02 agosto 1999 n° 20, sentito il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale dei consumatori e delle imprese del commercio, ha deliberato in materia di nuova istituzione, spostamento e soppressione dei

mercati, approvando la cartografia dei posteggi che costituisce l'Allegato A al presente Regolamento.

2. Al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative della popolazione e per la funzione complementare e calmieratrice svolta dal commercio su aree pubbliche rispetto a quello in sede fissa, è confermata l'istituzione dei seguenti mercati cittadini, di quartiere e stagionali, oltre a posteggi fuori mercato, con le caratteristiche di seguito specificate:

- A) Mercato cittadino del Martedì
- B) Mercato cittadino del Martedì – Ex Foro Boario
- C) Mercato cittadino del Sabato
- D) Mercato di quartiere del Lunedì
- E) Mercato di quartiere del Mercoledì
- F) Mercato di quartiere del Giovedì
- G) Mercato di quartiere del Venerdì
- H) Mercato stagionale del cimitero di Aosta
- I) Mercato stagionale di Natale
- J) Posteggi fuori mercato

<b>A) MERCATO CITTADINO DEL MARTEDI'</b>	
PERIODO	tutto l'anno.
AREA	via Vevey lato sud, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, via Lucat, via Mazzini
GIORNO	martedì
POSTI TOTALI	N° 143
SETTORE ALIMENTARE	N° 8
SETTORE NON ALIMENTARE	N° 135 (ad esclusione dei seguenti prodotti: animali vivi da cortile ed affezione, fiori e piante)
IMPRENDITORI AGRICOLI	/
ORARI	Stabiliti con ordinanza sindacale

<b>B) MERCATO CITTADINO DEL MARTEDI' – EX FORO BOARIO</b>	
PERIODO	tutto l'anno.
AREA	ex foro Boario di viale Garibaldi e via Caduti del Lavoro

GIORNO	martedì
POSTI TOTALI	N° 9
SETTORE ALIMENTARE	N° 0
SETTORE NON ALIMENTARE	N° 2 esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche: animali vivi da cortile e affezione / fiori e piante/attrezzature per il giardinaggio
IMPRENDITORI AGRICOLI	N° 7 esclusivamente per le seguenti categorie produttive: animali vivi da cortile e affezione / fiori e piante
ORARI	Stabiliti con ordinanza sindacale

**c) MERCATO CITTADINO DEL SABATO**

PERIODO.	tutto l'anno
AREA	via Vevey lato sud, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
GIORNO	sabato
POSTI TOTALI	N° 59
SETTORE ALIMENTARE	N° 4
SETTORE NON ALIMENTARE	N° 54
SETTORE NON ALIMENTARE - FIORI	N° 1
ORARI	Stabiliti con ordinanza sindacale

**d) MERCATO DI QUARTIERE DEL LUNEDÌ**

PERIODO.	tutto l'anno.
AREA	parcheggio di via Mont Fallere
GIORNO	lunedì
POSTI TOTALI	N. 34
SETTORE ALIMENTARE	N° 7
SETTORE NON ALIMENTARE	N° 11
IMPRENDITORI AGRICOLI	N° 16
ORARI	Stabiliti con ordinanza sindacale

<b>E) MERCATO DI QUARTIERE DEL MERCOLEDI'</b>	
PERIODO	tutto l'anno.
AREA	piazzale di Viale Europa, angolo via Saint Martin de Corléans (immediate vicinanze di piazza Salvadori)
GIORNO	mercoledì
POSTI TOTALI	N° 3
SETTORE ALIMENTARE	N° 1
SETTORE NON ALIMENTARE	N° 0
IMPRENDITORI AGRICOLI	N° 2

<b>F) MERCATO DI QUARTIERE DEL GIOVEDI'</b>	
PERIODO	tutto l'anno.
AREA	viale della Pace, lato sud
GIORNO	giovedì
POSTI TOTALI	N° 21
SETTORE ALIMENTARE	N° 4
SETTORE NON ALIMENTARE	N° 1
IMPRENDITORI AGRICOLI	N° 16
ORARI	Stabiliti con ordinanza sindacale

<b>G) MERCATO DI QUARTIERE DEL VENERDI'</b>	
PERIODO	tutto l'anno.
AREA	parcheggio di Piazza della Repubblica lato ovest
GIORNO	venerdì
POSTI TOTALI	N° 15
SETTORE ALIMENTARE	N° 3
SETTORE NON ALIMENTARE	N° 3
IMPRENDITORI AGRICOLI	N° 9
ORARI	Stabiliti con ordinanza sindacale

<b>H) MERCATO STAGIONALE DEL CIMITERO DI AOSTA</b>	
PERIODO	periodo compreso tra il penultimo

	sabato di ottobre e il 4 novembre
AREA	area antistante il cimitero di Aosta
POSTI TOTALI	N° 7
SETTORE ALIMENTARE	N° 0
SETTORE NON ALIMENTARE	N° 5 riservati alla vendita di fiori e piante
IMPRENDITORI AGRICOLI	N° 2 riservati alla vendita di fiori e piante
ORARI	Stabiliti con ordinanza sindacale

<b>I) MERCATO STAGIONALE DI NATALE</b>	
PERIODO	due domeniche che precedono il Natale
AREA	Parte di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
POSTI TOTALI	N° 18
SETTORE ALIMENTARE	N° 0
SETTORE NON ALIMENTARE	N° 18
IMPRENDITORI AGRICOLI	/
ORARI	Stabiliti con ordinanza sindacale

<b>J) POSTEGGI FUORI MERCATO</b>	
N. 1	piazza Arco d'Augusto
PERIODO.	tutto l'anno.
CATEGORIA MERCEOLOGICA	alimentare, con possibilità di somministrazione in base alle disposizioni del vigente Regolamento Sanitario e nei limiti del titolo abilitativo
DIMENSIONE	Max 28,50 MQ Max 13 MQ area esterna (dal 31 marzo al 31 ottobre)

#### ATTIVITA' CONSENTITA

- 1) vendita di alimenti, bevande e gelati confezionati (compresa la preparazione di panini, toast, tramezzini e simili, anche sottoposti a riscaldamento – è invece vietata la cottura di qualsiasi genere di alimenti);
- 2) preparazione di bevande calde non alcoliche (caffè, cappuccino e simili)
- 3) somministrazione di alimenti e bevande: è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del TULPS approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (*quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 20 cl per le bevande alcoliche con più di 21 gradi e a 33 cl per le altre*). Non è quindi ammessa la somministrazione, la miscita, la preparazione di aperitivi e cocktail a base di alcool, così come non è ammesso servire ai clienti la birra da spillatore, anche nell'area scoperta pertinente al chiosco.

L'area antistante il chiosco è una semplice estensione dell'area pubblica sulla quale insiste la struttura permanentemente e, come tale, non può essere in nessun modo assimilata alle aree esterne che caratterizzano i pubblici esercizi e comunemente denominate "dehors", la cui disciplina normativa non si applica. In tale area sarà possibile esclusivamente il consumo sul posto da parte degli avventori del chiosco, con esclusione di qualsiasi forma di servizio assistito.

Non è consentita l'organizzazione di spettacoli musicali con diffusione di musica dal vivo nell'area esterna di pertinenza del chiosco nonché la diffusione sonora tramite altoparlanti.

N. 2	piazza Arco d'Augusto
PERIODO	tutto l'anno.
CATEGORIA MERCEOLOGICA	alimentare, con possibilità di somministrazione in base alle disposizioni del vigente Regolamento Sanitario e nei limiti del titolo abilitativo
DIMENSIONE	Max 28,50 MQ Max 13 MQ area esterna (dal 31 marzo al 31 ottobre)

**ATTIVITA' CONSENTITA**

- 1) vendita di alimenti, bevande e gelati confezionati (compresa la preparazione di panini, toast, tramezzini e simili, anche sottoposti a riscaldamento – è invece vietata la cottura di qualsiasi genere di alimenti);
- 2) preparazione di bevande calde non alcoliche (caffè, cappuccino e simili)
- 3) somministrazione di alimenti e bevande: è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del TULPS approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (*quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 20 cl per le bevande alcoliche con più di 21 gradi e a 33 cl per le altre*). Non è quindi ammessa la somministrazione, la mescolta, la preparazione di aperitivi e cocktail a base di alcool, così come non è ammesso servire ai clienti la birra da spillatore, anche nell'area scoperta pertinente al chiosco.

L'area antistante il chiosco è una semplice estensione dell'area pubblica sulla quale insiste la struttura permanentemente e, come tale, non può essere in nessun modo assimilata alle aree esterne che caratterizzano i pubblici esercizi e comunemente denominate "dehors", la cui disciplina normativa non si applica. In tale area sarà possibile esclusivamente il consumo sul posto da parte degli avventori del chiosco, con esclusione di qualsiasi forma di servizio assistito.

Non è consentita l'organizzazione di spettacoli musicali con diffusione di musica dal vivo nell'area esterna di pertinenza del chiosco nonché la diffusione sonora tramite altoparlanti.

N. 3	piazza Porta Pretoria
PERIODO	tutto l'anno.
CATEGORIA MERCEOLOGICA	non alimentare, esclusivamente souvenirs e piccoli dolci pre confezionati
DIMENSIONE	Max 53 MQ

N. 4	piazza della Repubblica (adiacente al punto di rivendita di giornali e riviste). L'esercizio dell'attività di vendita delle categorie merceologiche sotto evidenziate è subordinato all'attività
------	--

	prevalente di vendita di giornali e riviste
PERIODO .	tutto l'anno.
CATEGORIA MERCEOLOGICA	non alimentare, esclusivamente souvenirs e piccoli dolci pre confezionati
DIMENSIONE	Max 4 MQ

N. 5	via Torino, angolo Pré des Fossées (adiacente al punto di rivendita di giornali e riviste). L'esercizio dell'attività di vendita delle categorie merceologiche sotto evidenziate è subordinato all'attività prevalente di vendita di giornali e riviste.
PERIODO .	tutto l'anno.
CATEGORIA MERCEOLOGICA	non alimentare, esclusivamente souvenirs e piccoli dolci pre confezionati
DIMENSIONE	Max 4 MQ

N. 6	via Festaz (adiacente al punto di rivendita di giornali e riviste). L'esercizio dell'attività di vendita delle categorie merceologiche sotto evidenziate è subordinato all'attività prevalente di vendita di giornali e riviste
PERIODO .	tutto l'anno.
CATEGORIA MERCEOLOGICA	non alimentare, esclusivamente souvenirs e piccoli dolci pre confezionati
DIMENSIONE	Max 7 MQ



N. 7	piazza Manzetti (adiacente al punto di rivendita di giornali e riviste). L'esercizio dell'attività di vendita delle categorie merceologiche sotto evidenziate è subordinato all'attività prevalente di vendita di giornali e riviste
PERIODO	tutto l'anno
CATEGORIA MERCEOLOGICA	non alimentare, esclusivamente souvenirs e piccoli dolci preconfezionati
DIMENSIONE	Max 5 MQ

3. Nel caso in cui il giorno di svolgimento di uno dei mercati cittadini del martedì e del sabato coincida con il giorno di Natale (25 dicembre) o di Capodanno (1° gennaio), tale mercato viene anticipato rispettivamente al giorno 24 dicembre ed al giorno 31 dicembre. Nel caso in cui tale anticipazione comporti una coincidenza tra tali mercati ed uno di quelli di quartiere all'operatore titolare di posteggio in entrambi i mercati, se presente in almeno uno dei due, non verrà conteggiata l'assenza presso il mercato a cui non partecipa.
4. I mercati di quartiere non verranno effettuati nei giorni di Capodanno (1° gennaio), 6 gennaio (Epifania), lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto (15 agosto), San Grato (7 settembre), 1° novembre, 8 dicembre. Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre). Non sono conteggiate le assenze.
5. In caso di coincidenza delle date della Fiera di Sant'Orso con le giornate del martedì, venerdì e del sabato, i rispettivi mercati settimanali e il mercato di quartiere del venerdì, non si svolgeranno ai sensi del vigente *Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica – Fiere – Manifestazione fieristica "La Foire de l'Ours de la Ville d'Aoste"*.
6. Nel caso di non effettuazione dei mercati per le motivazioni di cui ai commi precedenti non è prevista la rideterminazione del Canone mercatale.
7. Qualora le aree in cui si svolgono i mercati cittadini e di quartiere di cui al comma 2 del presente articolo siano interessate da eventi e manifestazioni di particolare rilevanza per la città di Aosta, la cui organizzazione sia stata appositamente approvata da provvedimento della Giunta comunale, il mercato in questione non avrà luogo, nel limite di una sola giornata nel corso di ogni anno solare con riferimento a ciascun mercato.

#### **Art. 16 – Posteggi**

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per gli anni previsti nella normativa in vigore (attività di tipo A) oppure sulle aree individuate nel successivo art. 29 comma 1 purché in forma itinerante (attività di tipo B).
2. Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività, comprendente l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dall'automezzo

(massimo uno per ogni posteggio).

3. Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese. In caso di inaccessibilità della zona di mercato per cause eccezionali, quali lavori in corso, manifestazioni o condizioni climatiche incompatibile con lo svolgimento del mercato stesso, l'organo competente, per ragioni di incolumità degli stessi, potrà impedire l'accesso dei commercianti su area pubblica e tale periodo non rientrerà nel novero dei quattro mesi di cui all'articolo 9 - comma 1° lettera d) della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20.
4. Il lato del banco è quello che è a contatto del pubblico, il retrobanco è il lato del banco a contatto del rivenditore, i fianchi sono i restanti lati.
  5. La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posto ad un'altezza minima dal suolo di m. 2 (due), misurata nella parte più bassa e deve presentarsi in modo decoroso alla vista, e nessun genere di merce potrà essere appeso alla tenda oltre la proiezione verticale del banco.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. E' assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati, a tutela di interessi pubblici e privati - al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione quali quelli fra posteggio e posteggio o quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.
7. E' vietato l'uso di tende le cui dimensioni impediscono la libera circolazione degli acquirenti.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di musica a condizione che il volume sia minimo e, comunque, tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
9. Ciascun posteggio deve essere utilizzato dall'assegnatario rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato ed è vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base al presente regolamento. E' altresì vietato svolgere attività non rispettando gli orari di esercizio stabiliti.
10. Ciascun posteggio occupato dall'operatore, anche se concesso mediante la spunta, dovrà essere regolarmente operativo.
11. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. I generi alimentari posti in vendita su area pubblica devono essere tenuti in vista, in modo che possano essere ispezionati agevolmente dagli Operatori degli organi ispettivi competenti. Nelle aree mercatali è fatto divieto di porre in vendita alimenti e bevande non conformi alle disposizioni sanitarie in vigore.
12. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata dagli incaricati del Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, del tipo di attività e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
13. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a differenti titoli abilitativi.
14. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di 2 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio nei mercati fino a 100 posteggi e non può essere titolare di più di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio nei mercati con più di 100 posteggi, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della LR 20/1999.

### **Art. 17 – Uso di veicoli**

1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
2. È altresì consentito il mantenimento nel posteggio del veicolo non attrezzato a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
3. È vietata la circolazione ed il posteggio di veicoli all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I veicoli potranno circolare solo prima dell'ora di apertura e dopo l'ora di chiusura del mercato.

### **Art. 18 – Occupazione del posteggio**

1. Qualora il posteggio non sia occupato entro le ore 8.20, lo stesso si intenderà temporaneamente non occupato e si procederà ai sensi dell'art. 10 (assegnazione giornaliera dei posti vacanti). In caso di impedimenti gravi il posteggio sarà riservato al titolare sino alle ore 9.30 previo preavviso telefonico all'Ufficio di Polizia Locale (tel. 0165238238 - 0165300800), che dovrà avvenire entro e non oltre le ore 8.00.

### **Art. 19 – Obblighi a carico del commerciante**

1. Durante le operazioni di vendita, il titolo abilitativo al commercio dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli Operatori di Polizia Locale addetti al controllo.
2. Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.
3. Il piede del banco/stand e degli ombrelloni ed i pali di sostegno delle tende e gli eventuali tiranti che terminano con blocchi di vario genere devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione ed il danneggiamento dell'asfalto e devono essere posizionati sempre e comunque all'interno dell'area del banco per evitare intralci e danni all'utenza.
4. Le derrate alimentari poste in vendita nel mercato devono essere tenute in vista, in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli Operatori degli organi competenti.
5. Tutti i commercianti di prodotti alimentari, ad esclusione dei prodotti ortofrutticoli, devono munire, a proprie spese, i banchi sul fronte vendita delle opportune protezioni, in modo che l'utenza non possa toccare la merce esposta.
6. Nel caso in cui si utilizzassero apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con sé un estintore.

### **Art. 20 – Divieti a carico del commerciante**

1. È vietato:
  - a) il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce e così pure la vendita diretta su carri e veicoli se non già convenientemente attrezzati a tale scopo;

- b) chiudere la parte posteriore o laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini;
  - c) la vendita mediante chiamata con qualsiasi mezzo, con grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti;
  - d) nel collocare i banchi, praticare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza autorizzazione specifica da parte dell'Ufficio competente in materia di viabilità;
  - e) danneggiare, deteriorare, insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi, con la sola eccezione di apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi.
2. In ogni zona adibita a mercato è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla sorveglianza.

#### **Art. 21 – Ordinanze Sindacali**

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza, disciplina gli orari e il funzionamento interno dei mercati e di tutte le altre manifestazioni a carattere commerciale, per quanto riguarda viabilità, igiene, circolazione interna, sicurezza ed ogni altro aspetto non normato.
2. Il Sindaco, con ordinanza motivata, per motivi di ordine pubblico o di interesse pubblico, può temporaneamente inibire l'esercizio del commercio sull'area pubblica allo scopo individuata e/o ridurre la stessa dimensione dell'area e/o dei posteggi e disporre il divieto giornaliero di esercizio del commercio itinerante.

#### **Art. 22 – Decadenza dalla concessione e revoca del Titolo abilitativo**

1. Il concessionario decade dalla concessione di posteggio e il relativo titolo è revocato nel caso in cui l'assegnatario di posteggio non utilizzi, senza giustificato motivo (tra cui devono ricomprendersi i casi di forza maggiore nei periodi invernali) il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto per le autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza comprovata per malattia, gravidanza, o ferie. I periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.
2. Per giustificato motivo di cui al precedente comma è da intendersi esclusivamente l'impossibilità oggettiva documentata di approvvigionamento merci.
3. Le giustificazioni per i casi di assenza dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC entro 10 giorni dall'inizio dell'assenza per malattia, gravidanza, mentre dovranno pervenire entro 10 giorni prima dall'inizio del periodo le comunicazioni delle ferie. Le assenze non comunicate entro i termini suddetti saranno considerate ingiustificate.

#### **Art. 23 – Canone**

1. I canoni mercatali sono determinati dall'organo competente con apposita deliberazione e dovranno fare riferimento alle norme in vigore. Il mancato o ritardato pagamento del canone comporta la sospensione della concessione ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento e l'attivazione delle procedure di riscossione coattive previste dalle Leggi vigenti.
2. Il versamento del canone dovrà essere effettuato entro la scadenza indicata sul documento di pagamento inviato agli operatori, che verrà emesso con cadenza trimestrale posticipata.

### **CAPO II**

## PRODUTTORI AGRICOLI

### Art. 24 – Assegnazione di posti ai produttori agricoli

1. Sono ammessi ad effettuare la vendita nei mercati, ove sono previsti i relativi posteggi, i produttori agricoli che sono in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente in materia.
2. La concessione dei posteggi assegnati agli imprenditori agricoli avrà la medesima durata delle concessioni degli operatori commerciali e seguirà le medesime modalità di rinnovo, ove previste.
3. Qualora si rendano vacanti dei posteggi riservati alla categoria, il Comune provvederà, con cadenza annuale, mediante pubblico avviso alla comunicazione dei posteggi liberi riservati agli imprenditori agricoli nei diversi mercati cittadini e di quartiere.
3. In caso di assegnazione di posti vacanti, si procederà a stilare un'apposita graduatoria stabilita sulla base dei seguenti criteri di priorità:
  - a. minor distanza chilometrica della sede dell'azienda dal mercato e/o dalla fiera;
  - b. anzianità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale e della relativa iscrizione all'INPS;
  - c. anzianità di presenza sul mercato a partire dal 1° gennaio 2014, desunta dagli atti d'ufficio.
4. Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si procederà per anzianità di età e successivamente per sorteggio.

## CAPO III

### Art. 25 – Posteggi fuori mercato - Chioschi

1. Il posteggio con chiosco costituisce una particolare tipologia di posteggio, inserito in un mercato o isolato, dato in concessione per la vendita di merci al dettaglio nel settore alimentare o non alimentare, secondo quanto previsto dalla legge regionale vigente.
2. Eventuali nuovi posteggi sono istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. L'esercizio dell'attività di commercio svolta in chioschi fissi è soggetto a SCIA per l'esercizio del commercio su area pubblica e alla relativa concessione di suolo pubblico.
4. In ogni caso in cui l'attività svolta nel chiosco e nell'eventuale area scoperta pertinenziale non rispetti le disposizioni previste nella concessione o nelle normative vigenti (es: tipologia settore, limite metrature concesse, vendita degli alcolici e superalcolici, limiti sonori e quiete pubblica, ecc), la concessione sarà sospesa per un periodo di tempo da 15 giorni a 1 mese in funzione della gravità della violazione. In caso di ulteriore comportamento non conforme al titolo abilitativo e alle normative vigenti, perpetrato nell'arco del biennio rispetto alla precedente violazione, il Comune procederà alla revoca della concessione e il concessionario, se proprietario della struttura, dovrà altresì procedere a sue spese alla rimozione della medesima entro il termine di tre mesi, trascorso il quale il Comune procederà alla rimozione del manufatto addebitandone i costi al concessionario.
5. Per i nuovi posteggi o per i posteggi resisi liberi, possono essere introdotte con provvedimento di Giunta specializzazioni merceologiche destinate alla valorizzazione

commerciale delle piccole e medie imprese locali. La specializzazione è vincolante ed eventuali cambiamenti comportano la revoca dell'autorizzazione data.

6. Il subingresso e la voltura della concessione di occupazione di suolo pubblico, può avvenire esclusivamente con riferimento al settore merceologico (alimentare o non alimentare) autorizzato in capo alla ditta cedente.

7. L'assegnazione temporanea, in caso di assenza del titolare, è esclusa.

8. In caso di indisponibilità dell'area concessa, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, quest'ultima può disporre una nuova localizzazione del chiosco, temporanea o permanente. Dell'esigenza di delocalizzazione dovrà essere dato preavviso non inferiore a mesi 6 al concessionario, salvo casi di comprovata urgenza. A tal fine l'Amministrazione si farà carico delle spese necessarie per il trasferimento della struttura nella nuova sede comprese tutte le opere provvisoriale, strutturali, impiantistiche ecc...

9. Tutti i manufatti da porre in opera nei posteggi fuori mercato dovranno avere configurazioni architettoniche e tipologiche tali da contemperare la funzionalità dell'attività di vendita con la tutela dell'uso pubblico e la salvaguardia delle caratteristiche ambientali della zona. A tale scopo dovrà essere assunto il parere dell'apposita commissione edilizia ed urbanistica e, se previsto dalla normativa vigente, anche della Sovrintendenza ai Beni Culturali. I manufatti da porre in opera nei posteggi fuori mercato non potranno eccedere le dimensioni ed i volumi già autorizzati alla data di approvazione del presente atto. Ogni eventuale modifica o sostituzione è soggetta a preventivo rilascio di titolo abilitativo edilizio.

#### **Art. 26 - Manutenzione dei chioschi**

1. I chioschi dovranno essere mantenuti sempre in ordine e in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro, pena la decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico, previa diffida e successiva inadempienza da parte del concessionario.

#### **Art. 27 – MERCATO SU AREA PUBBLICA ATTREZZATA (MERCATO COPERTO)**

1. Numero complessivo di box piano terra: 22.

Numero complessivo posteggi: 11

Box dal n. 1 al n. 12 e posteggi dal n.1 al n.5, situati nella porzione a ovest rispetto all'ingresso principali – sottratti alla disciplina del commercio su area pubblica e riservati alle Associazioni Agrimercato Valle d'Aosta e Coldiretti Valle d'Aosta – Campagna Amica" riservata ai produttori agricoli locali, ai sensi della DGC n. 108 del 04.09.2020, che ne sancisce lo spostamento dal piano superiore al piano terra e alla successiva convenzione da approvare a cura della Giunta comunale.

– destinati al commercio su area pubblica, concessi sulla base della disciplina prevista dal presente regolamento.

Box dal n. 13 al n. 22 e posteggi dal n.6 al n. 11 situati nella porzione a est rispetto all'ingresso principale – destinati al commercio su area pubblica, concessi sulla base della disciplina prevista dal presente regolamento.

2. È facoltà dell'Amministrazione, con deliberazione di Giunta comunale, assegnare gli eventuali box liberi situati nella porzione a est, riservandoli a enti o associazioni che ne faranno richiesta per attività non commerciali, sottraendoli dalla disciplina del commercio su area pubblica.

3. L'eventuale assegnazione dei box liberi situati nella porzione a est agli operatori commerciali dell'area pubblica, sarà effettuata secondo le regole stabilite dal presente regolamento, dopo che la Regione Valle d'Aosta avrà definito i principi da adottare per la concessione di nuovi posteggi
4. Tutti i box saranno dati in concessione con impiantistica di base ed eventuali arredi esistenti; all'atto di consegna, sarà fatto sottoscrivere al concessionario un apposito verbale con l'indicazione dello stato dei luoghi; il concessionario non potrà effettuare modifiche né vi potrà eseguire lavori di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione; le opere di manutenzione ordinaria e le riparazioni necessarie per la normale conduzione del box e del mantenimento dello stesso nelle condizioni originarie sono a carico del concessionario. L'Amministrazione potrà eseguire qualsiasi opera interna od esterna senza che il concessionario possa fare opposizione o chiedere indennizzi, in nessun caso sarà ritenuta responsabile di eventuali deterioramenti o danni ai prodotti immagazzinati per l'azione di cause esterne e di qualsiasi natura. Al momento della restituzione, il box dovrà essere riconsegnato all'Amministrazione nello stato medesimo in cui è stato preso in carico e cioè vuoto e sgombrato da ogni attrezzatura aggiunta successivamente, in occasione di specifico sopralluogo con i referenti del Comune, che provvederanno a verificarne le condizioni generali e a redigere apposito verbale. L'Amministrazione si riserva di richiedere all'atto della concessione una cauzione da determinarsi con provvedimento dirigenziale.
5. Il piano superiore della struttura è al momento non utilizzabile per le attività del commercio, nelle more di una complessiva ristrutturazione dello stabile. L'Amministrazione si riserva di utilizzare tale spazio per iniziative culturali o promozionali.
6. Categorie merceologiche box: prioritariamente prodotti alimentari e in subordine e in caso di disponibilità residua prodotti non alimentari,  
Categorie merceologiche posteggi: prodotti alimentari; fiori, piante, altri prodotti: sementi
7. Giorni di apertura: tutti i giorni feriali ed eventuali festività da concordare e stabilire in base al calendario annuale con l'Ufficio della Polizia Commerciale e l'Ufficio Commercio.  
Orari: stabiliti con ordinanza sindacale.
8. Ai concessionari commerciali dei box e dei posteggi che si trovano all'interno del mercato coperto si applicano le medesime regole stabilite dal presente regolamento per gli operatori commerciali che svolgono l'attività nei mercati settimanali e di quartiere.
9. L'Amministrazione Comunale, con apposita e motivata deliberazione, potrà disporre, qualora l'immobile in cui è ubicato il Mercato Coperto soggetto a ristrutturazione complessiva, di trasferire temporaneamente tutti gli operatori assegnando agli stessi un posteggio in ciascuno dei mercati all'aperto settimanali e di quartiere, dove potranno, se interessati, proseguire l'attività.
10. L'Amministrazione potrà altresì disporre di non procedere al rinnovo delle concessioni dei box e dei posteggi del mercato coperto in caso di diversa destinazione d'uso dell'immobile. Agli stessi, nel momento in cui dovranno lasciare la struttura, sarà assegnato un posteggio in ciascuno dei mercati all'aperto settimanali e di quartiere, dove potranno, se interessati, proseguire l'attività.
11. I mezzi adibiti al trasporto delle merci per i rifornimenti dei posteggi al mercato coperto, potranno sostare davanti all'entrata dello stabile, tranne i giorni di mercato su piazza, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.
12. Nel sotterraneo del Mercato Coperto, terminate le operazioni di carico e scarico, la sosta è vietata.

13. L'Amministrazione comunale metterà a disposizione dei carrelli nel sotterraneo del Mercato coperto per le operazioni di trasporto delle merci tramite montacarichi. Durante l'uso dei carrelli si dovrà aver cura di porre il carico in modo da evitarne la caduta e di procedere in modo da non creare pericolo e intralcio per i pedoni. Non si potrà in alcun caso lasciare in sosta i carrelli sulle corsie del pubblico. Terminato l'utilizzo i carrelli dovranno essere immediatamente riposti negli appositi spazi dai diretti interessati. Eventuali malfunzionamenti o danneggiamenti dovranno essere prontamente comunicati agli agenti di Polizia commerciale.

#### **ART. 28 - Ufficio Polizia Locale**

Nel mercato coperto, vicino all'ingresso di Via Vevey, è istituito un ufficio di Polizia Commerciale che sarà aperto il martedì ed il sabato, e in tutti i giorni in concomitanza con i mercati su piazza.

Nel predetto ufficio sarà esposta la planimetria del mercato cittadino del martedì e del sabato; inoltre in quella sede verrà eseguita la spunta dei commercianti non abituarini o non titolari di posto fisso. Nell'ufficio di cui sopra verrà inoltre riscosso il plateatico dovuto dai venditori occasionali.

Per le comunicazioni agli ambulanti la Polizia Locale avrà a disposizione una bacheca posta nei pressi dell'ingresso del suddetto ufficio.

### **TITOLO III**

#### **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

##### **Articolo 29 – Disciplina del Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è possibile sull'intero territorio comunale nel rispetto delle norme del codice della strada, fatto salvo quanto di seguito stabilito. Per motivi imperativi di interesse generale che comprendono, tra gli altri, la sicurezza nella circolazione stradale, l'ordine pubblico, la sicurezza e la tutela igienico-sanitaria, la conservazione del patrimonio nazionale storico, archeologico e artistico-ambientale, la salvaguardia dell'arredo urbano, è però vietata tale forma di commercio in tutte le vie / piazze del Comune di Aosta ricomprese nel c.d. "centro storico naturale" (zona coincidente con il centro storico del PRGC vigente – sottozona Aa 01 come da planimetria allegata al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale), comprese quelle che ne costituiscono il confine.
2. Il commercio in forma itinerante non può essere esercitato:
  - a) in luoghi non opportunamente pavimentati e soggetti a sollevamento di polvere, nonché in prossimità di scavi o cantieri o di fonti di inquinamento, per motivi igienico-sanitari e di sicurezza;
  - b) su aree private.
3. Il commercio in forma itinerante può essere svolto esclusivamente utilizzando come struttura di vendita il mezzo adibito al trasporto della merce. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta concessione e come tale sanzionabile.
4. Per i motivi igienico-sanitari il commercio itinerante di prodotti alimentari non in recipienti sigillati, fermo restando il rispetto delle norme sulle attrezzature e sui mezzi adibiti alla vendita e sulla necessità di allacciamento idrico ed elettrico in relazione ai prodotti posti in vendita, non potrà avvenire con sosta in aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione



impermeabile, o comunque in prossimità di fonti di polverosità (scavi, cantieri, ecc.) o di esalazioni dannose agli alimenti esposti o tali da comportare odori sgradevoli; i mezzi non potranno sostare in prossimità di servizi igienici e di eventuali depositi di rifiuti.

5. Il periodo massimo di sosta deve essere quello necessario alla vendita e, in ogni caso, dopo un periodo di inattività di 30 minuti, verificabile dagli scontrini emessi, l'operatore itinerante deve allontanarsi dall'area medesima.
6. Il Sindaco ha facoltà di stabilire ulteriori divieti che di volta in volta si rendessero necessari.

## **TITOLO IV**

### **NORME SANITARIE E NETTEZZA URBANA**

#### **Art. 30 - Disposizioni generali**

14. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme vigenti che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia, sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

15. Ogni operatore deve ottemperare altresì alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti, delle attrezzature utilizzate e di prevenzione degli infortuni, ed in particolare a quanto disposto dal Dlgs 81/2008 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" e s.m.i.

#### **Articolo 31 - Pulizia delle aree occupate**

1. I venditori abituali o occasionali devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio, sia durante l'occupazione, sia all'atto della rimozione del banco stesso.
2. I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi. Alla rimozione del banco sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi sacchi. I sacchi dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori, nel rispetto del regolamento comunale sulla raccolta differenziata.
3. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori. I posti di vendita dovranno sempre essere tenuti puliti, sia anteriormente, sia posteriormente e nella parte sottostante del banco. Al di fuori delle operazioni di vendita i banchi devono essere liberi da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi altra natura.

#### **Art. 32 - Misure di sicurezza**

1. Gli operatori che utilizzano impianti alimentati a GPL e impianti elettrici devono rispettare le relative prescrizioni di cui alle normative vigenti e riportati nello specifico Piano di sicurezza redatto da tecnico incaricato dall'Amministrazione comunale.
2. In particolare, l'utilizzo di impianti/attrezzature alimentate con bombole di gas o gruppi elettrogeni è regolamentato da apposite normative tecniche e di sicurezza.

## **TITOLO V**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

### **Art. 33 – Sanzioni**

1. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, della legge regionale 20/1999 chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza aver presentato la SCIA, come richiesto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
2. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, della legge regionale 20/1999 chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche in violazione senza aver comunicato variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA presentata, entro trenta giorni dal suo verificarsi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.
3. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/1999 o fuori dal territorio previsto dal medesimo titolo abilitativo, nonché, senza il preventivo assenso o permesso di cui agli articoli 1, comma 2ter, e 17, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 a euro 15.000 e alla confisca dell'attrezzatura e della merce.
4. Chiunque violi le disposizioni, le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dal presente regolamento e della concessione di posteggi, compreso il divieto di esercizio dell'attività di commercio su area pubblica senza il possesso del VARA – VDA, o di un'attestazione equipollente rilasciata da un Comune di altra regione del territorio statale o da altro Stato membro dell'Unione europea, ancorché regolarmente rilasciato e validato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.
5. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
6. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'applicazione delle relative sanzioni secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed s.m.i. ed introita i relativi proventi.

### **Art. 34– Norma transitoria**

1. In concomitanza con l'adozione del presente regolamento vengono approvate le nuove planimetrie di tutti i mercati cittadini e di quartiere, circostanza che richiede una redistribuzione dei posteggi ai soggetti titolari delle concessioni medesime.
2. La procedura volta alla redistribuzione di cui al precedente comma è la seguente:
  - Presentazione di una autocertificazione da parte dei titolari di concessione in merito all'anzianità di presenza di mercato, riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento dell'autocertificazione cumulata con quella maturata da tutti gli altri eventuali precedenti subentranti nella titolarità del medesimo posteggio;
  - Redazione da parte dell'Ufficio Commercio di una graduatoria provvisoria;
  - Ricevimento da parte dell'Ufficio Commercio di eventuali osservazioni da parte dei titolari di concessioni di posteggio nel termine massimo di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio on line;

- Valutate le osservazioni pervenute, la graduatoria potrà essere eventualmente rivista; in assenza di osservazioni la graduatoria sarà, invece, da considerarsi ufficiale e definitiva;
  - Approvazione della graduatoria definitiva e sua pubblicazione all'albo pretorio on line;
  - Ridistribuzione dei posteggi presso i mercati cittadini e di quartiere, che avverrà tramite la scelta del singolo operatore, in base all'ordine di graduatoria, del nuovo posteggio. Qualora l'Operatore convocato per la scelta non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti si passerà al successivo Operatore posto in graduatoria e l'Operatore non presentatosi sarà posto in fondo alla graduatoria medesima con assegnazione d'ufficio.
3. La procedura di ridistribuzione dovrà concludersi entro 2 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva all'albo pretorio on line.

#### **Art. 35– Abrogazioni di norme**

3. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare comunale concernente le attività in oggetto.

#### **Art. 36 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio.

